

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 febbraio 1990

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Verona Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

DECRETO 14 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. avv. Raffaele Russo . . . Pag. 5

DECRETO 14 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini . . . Pag. 6

Ministero
dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 25 gennaio 1990, n. 27.

Regolamento recante modalità di applicazione del regime di premio speciale in favore dei produttori di carni bovine.

Pag. 7

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 gennaio 1990.

Proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, recante le regole tecniche riguardanti i medesimi, alle prescrizioni in esso contenute. Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Napoli

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 12

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 17

Università cattolica
del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 14, 15 e 16 febbraio 1990
Pag. 21Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni
ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1990 Pag. 27

Ministero dell'interno:

Conferimento di attestati di pubblica benemerita al valor
civile Pag. 27

Ricompensa al merito civile Pag. 27

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di società cooperative Pag. 27

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa «A.R.F. - Croce di Magara», in Spezzano Sila.
Pag. 30

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 30Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la
facoltà di magistero dell'Università di Salerno . . . Pag. 30SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli
estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 8:*

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale:

*Sezione di credito fondiario*Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1990.
Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1990.*Sezione autonoma per il finanziamento
di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità*Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1990.
Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1990.*Sezione di credito agrario e peschereccio*

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1990.

Sezione di credito industriale

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Verona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 323, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali, istituite presso l'Università di Verona è aggiunta la scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Dopo l'art. 350 sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di lingue moderne per interpreti e traduttori come di seguito riportato:

Scuola diretta a fini speciali di lingue moderne per interpreti e traduttori

Art. 351. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di lingue moderne per interpreti e traduttori presso l'Università di Verona.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel campo della interpretazione e della traduzione.

La scuola rilascia il diploma in traduzione o interpretazione.

Art. 352. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e trecento ore di attività pratiche guidate (centocinquanta per ogni lingua studiata).

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accogliere un numero massimo di iscritti determinati in cinquanta per ciascun anno di corso e per un totale di centocinquanta studenti al compimento del terzo anno.

Art. 353. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di economia e commercio cui afferiscono gli insegnamenti di lingue e lingue e letterature straniere (francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco) di teoria dell'interpretazione e teoria della traduzione, di linguistica generale, di geografia economica e politica, di elementi di diritto pubblico, elementi di diritto privato, elementi di diritto commerciale, elementi di diritto internazionale, elementi di economia, elementi di tecnica delle finanze.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 354. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

- 1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche;
- 2) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera;
- 3) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera;
- 4) lingua, civiltà e istituzioni del Paese della prima lingua straniera;
- 5) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche;
- 6) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera;
- 7) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera;
- 8) lingua madre di iscrizione;
- 9) tecnica e corrispondenza commerciale nella prima lingua straniera;
- 10) linguistica generale;
- 11) un insegnamento opzionale (scelto fra i complementari).

2° Anno:

- 1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche;
- 2) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera;

- 3) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera;
- 4) linguistica generale;
- 5) lingua, civiltà e istituzioni del Paese della prima lingua straniera;
- 6) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche;
- 7) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera;
- 8) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera;
- 9) lingua madre di iscrizione;
- 10) geografia politica ed economica;
- 11) insegnamento opzionale (scelto fra i complementari).

3^o Anno:

Sezione interpreti:

- 1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche;
- 2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche;
- 3) interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera;
- 4) interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera;
- 5) interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera;
- 6) interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera;
- 7) interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera;
- 8) interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera;
- 9) teoria dell'interpretazione;
- 10) elementi di diritto internazionale;
- 11) insegnamento opzionale (scelto fra i complementari).

Sezione traduttori:

- 1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche;
- 2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche;
- 3) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera;
- 4) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera;
- 5) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera;
- 6) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera;

- 7) civiltà della prima lingua straniera;
- 8) civiltà della seconda lingua straniera;
- 9) teoria della traduzione;
- 10) tecnica aziendale;
- 11) insegnamento opzionale;

Insegnamenti complementari:

- 1) elementi di diritto privato;
- 2) elementi di diritto internazionale.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 355. — L'attività pratica comporta esercitazioni nel campo della traduzione e della interpretazione.

Art. 356. — Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione ad attività professionali reali o simulate (anche mediante l'uso di laboratorio linguistico multimediale). A tal fine l'Università potrà stipulare convenzioni con strutture ed enti esterni. Il tirocinio ha la durata di trecento ore (centocinquanta ore per ogni lingua studiata).

Art. 357. — La frequenza dei corsi e del tirocinio è obbligatoria.

Art. 358. — L'esame di diploma consiste:

per l'indirizzo per traduttori, nella discussione, anche in lingua straniera, di quattro elaborati predisposti dal candidato sotto la guida dei docenti (traduzione specializzata dalla prima lingua straniera in italiano, traduzione specializzata dalla seconda lingua straniera in italiano, traduzione dell'italiano nella prima lingua straniera, traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera);

per l'indirizzo per interpreti, in quattro prove pratiche (interpretazione consecutiva dalla prima lingua straniera in italiano, interpretazione consecutiva dalla seconda lingua straniera in italiano, interpretazione simultanea dalla prima lingua straniera in italiano, interpretazione simultanea dalla seconda lingua straniera in italiano).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1990
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 133

90A0841

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. avv. Raffaele Russo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, serie III per l'applicazione di detta legge;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1978, con il quale si è provveduto a specificare le materie di competenza degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Raffaele Russo è autorizzato a firmare «per il Ministro» delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli affari ad esso delegati ai sensi dei successivi articoli, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Raffaele Russo è autorizzato a firmare, relativamente al personale degli uffici locali, i decreti ed i provvedimenti riguardanti:

- a) l'esclusione dei concorrenti dai concorsi;
- b) l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;
- c) la nomina in prova, fatta eccezione dell'assunzione diretta dei riservatari;
- d) la nomina in ruolo, dopo il compimento del periodo di prova;
- e) l'annullamento della nomina;
- f) le sospensioni dal servizio in via cautelare nei casi, in cui il relativo provvedimento abbia carattere facoltativo;
- g) la revoca della sospensione cautelare, di cui alla lettera f);
- h) l'inquadramento nel ruolo del personale degli uffici locali degli ex obbligati personali;
- i) la riammissione in servizio;
- l) il rigetto della domanda di riammissione in servizio.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Raffaele Russo è autorizzato a firmare, pe quanto si riferisce sia alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i provvedimenti concernenti:

- a) la promozione di liti attive e la resistenza a quelle passive quando l'oggetto della controversia superi i limiti di competenza dirigenziale fino all'importo massimo di 500 milioni di lire;
- b) la conclusione e l'approvazione di transazioni riguardanti lavori o forniture, quando ciò che si chiede di promettere, di pagare o di abbandonare superi i limiti di competenza dirigenziale fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto per l'esecuzione dello stesso contratto.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Raffaele Russo è autorizzato a firmare, per quanto si riferisce sia alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i provvedimenti concernenti le decisioni sui ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 settembre 1989

Il Ministro: MAMMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1989
Registro n. 50 Poste, foglio n. 264

90A0845

DECRETO 14 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, serie III per l'applicazione di detta legge;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini è autorizzato a firmare «per il Ministro» delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli

affari ad esso delegati ai sensi dei successivi articoli, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini è autorizzato a firmare, relativamente al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i decreti ed i provvedimenti riguardanti:

- a) l'esclusione dei concorrenti dai concorsi;
- b) l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;
- c) la nomina in prova, fatta eccezione dell'assunzione diretta dei riservatari;
- d) la nomina in ruolo, dopo il compimento del periodo di prova;
- e) la decadenza dalla nomina;
- f) l'annullamento della nomina;
- g) le promozioni del personale direttivo, escluse quelle alla qualifica di dirigente superiore;
- h) le sospensioni dal servizio in via cautelare nei casi in cui il relativo provvedimento abbia carattere facoltativo ad eccezione di quelle riguardanti i funzionari con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;
- i) la revoca della sospensione cautelare, di cui alla lettera h), ad eccezione di quella riguardante il personale direttivo con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;
- l) la riammissione in servizio;
- m) il rigetto della domanda di riammissione in servizio.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini è autorizzato a firmare, per quanto si riferisce all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i provvedimenti concernenti:

- a) le anticipazioni di fondi previste dall'art. 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio;
- b) l'approvazione dei contratti di vendita degli alloggi di tipo economico e popolare.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini è autorizzato a firmare, per quanto si riferisce all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i provvedimenti concernenti:

- a) le anticipazioni di fondi previste dall'art. 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio;

- b) il servizio delle casse postali di risparmio;
- c) il servizio dei buoni postali fruttiferi;
- d) il servizio dei vaglia postali;
- e) il servizio dei conti correnti postali;
- f) l'approvazione dei tipi di macchine affrancatrici con l'autorizzazione alla vendita delle macchine stesse;
- g) l'approvazione dei contratti di vendita degli alloggi di tipo economico e popolare.

Art. 5.

Sono esclusi dalla delega gli affari indicati nei precedenti articoli 3 e 4 che impegnano la responsabilità politica, segnatamente per quanto concerne l'importanza e l'attività strumentale di realizzazione dei piani di sviluppo e di potenziamento dei servizi p.t.t. e che rivestono particolare importanza amministrativa.

Sono altresì esclusi dalla delega i provvedimenti di carattere normativo e quelli attinenti all'esercizio dei poteri di vigilanza sulle società concessionarie dei servizi postali e di telecomunicazioni.

Art. 6.

In caso di assenza del Ministro dalla sede, ove ricorrano particolari motivi di urgenza, il Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini è autorizzato a firmare gli atti di cui all'art. 5 per le materie attinenti ai settori delegatigli.

Roma, addì 14 settembre 1989

Il Ministro: MAMMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1989
Registro n. 50 Poste, foglio n. 263

90A0846

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 gennaio 1990, n. 27.

Regolamento recante modalità di applicazione del regime di premio speciale in favore dei produttori di carni bovine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 571/89 del 2 marzo 1989 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, ed in particolare l'art. 4-bis, che fissa l'età minima, l'importo unitario, nonché il numero massimo per azienda ed anno civile degli animali per i quali può essere richiesto il premio speciale;

Visto il regolamento CEE n. 468/87 del Consiglio del 10 febbraio 1987, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 572/89, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine;

Visto il regolamento CEE n. 714/89 della commissione, del 20 marzo 1989, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;

Considerato che il presente regolamento, in conformità di quanto disposto all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali in applicazione dei regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89 ed in particolare per disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 dicembre 1989;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il produttore, così come definito dall'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 del Consiglio, per beneficiare del premio speciale di cui all'art. 4-bis del regolamento CEE n. 805/68, deve presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato I, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1958, n. 15.

Art. 2.

1. Le domande di premio, rivolte all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., devono essere presentate agli assessorati regionali dell'agricoltura o ad altri appositi organi regionali in appresso denominati «organismi di controllo», nelle cui circoscrizioni è allevato il bestiame al quale le domande stesse si riferiscono.

Art. 3.

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente per gli animali che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 468/87 nei periodi che vanno dal 1° marzo al 15 aprile, dal 1° luglio al 14 agosto e dal 1° novembre al 15 dicembre di ogni anno.

2. Al fine di determinare il massimale dei capi che possono usufruire del premio speciale per ogni singola azienda, previsto dalla normativa comunitaria, nelle domande presentate successivamente al periodo 1° marzo-15 aprile, deve essere indicato il numero dei capi per i quali è stato già richiesto il premio relativamente al o ai periodi precedenti.

Art. 4.

1. Il bestiame per il quale viene richiesto il premio deve essere identificato.

2. L'identificazione è effettuata dagli organismi di controllo entro il termine massimo di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89, mediante marca auricolare, fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice da applicare al padiglione dell'orecchio destro dell'animale.

3. La marca di cui al precedente comma dovrà riportare le seguenti indicazioni:

a) sigla della provincia interessata;

b) numero progressivo congl'utilizzazione di una serie di cinque cifre, al completamento della quale si ripartirà dal n. 1 seguito da una lettera dell'alfabeto.

4. La piastra di bloccaggio è utilizzata in due differenti colori:

a) rosso, se l'anno al quale si riferisce il premio termina con numero pari;

b) verde, se l'anno al quale si riferisce il premio termina con numero dispari.

5. Qualora animali che abbiano beneficiato del premio speciale vengano esportati verso un altro Paese della Comunità, l'organismo di controllo dovrà provvedere ad asportare l'appendice inferiore della piastra di bloccaggio con la quale è stato identificato il bestiame.

6. Gli organismi di controllo dovranno annotare su apposito registro, per ogni provincia, i dati anagrafici nonché la partita IVA o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente il premio, ed il numero progressivo delle marche di identificazione applicate e darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'avvenuta identificazione degli animali.

Art. 5.

1. Entro e non oltre i novanta giorni dalla scadenza di ogni periodo di presentazione delle domande gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in duplice copia:

a) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema di cui all'allegato II;

b) l'elenco delle domande respinte compilato secondo lo schema di cui all'allegato III.

2. Sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, lettera a), l'A.I.M.A., dopo aver espletato i controlli di cui al successivo art. 11, provvederà ad effettuare i pagamenti al più tardi nove mesi dopo la data di presentazione delle domande.

Art. 6.

1. Nel corso dei due mesi successivi a decorrere dalla data di presentazione delle domande, gli organismi di controllo completano l'esame delle domande con

sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

2. I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare almeno il 10% del numero annuale dei richiedenti il premio. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali viene richiesto il premio non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale.

3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale è trasmessa all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Art. 7.

1. Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente è tenuto ad informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalità il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce, per il periodo minimo indicato nella domanda di premio.

2. L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali è stata inoltrata la domanda di premio. La mancata comunicazione di cui al paragrafo precedente comporta la decadenza del diritto al beneficio del premio.

Art. 8.

1. Gli organismi di controllo, ove nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero di capi di bestiame ammissibile al premio rispetto a quello per il quale è stata presentata la domanda, ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A., precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.

2. L'A.I.M.A., se del caso, provvede ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla constatazione dell'eventuale deliberata falsità della dichiarazione o della grave negligenza del produttore, per i conseguenti provvedimenti di diniego del premio richiesto o di sua riduzione o di esclusione dal regime di premio per i successivi dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.

Art. 9.

1. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro i sessanta giorni dalla scadenza dei periodi di cui all'art. 3, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi riepilogativi del numero delle domande accettate con il relativo numero dei capi bovini oggetto del premio.

Art. 10.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, l'elenco nominativo dei produttori ed il relativo numero di animali per i quali è stato versato il premio per le domande presentate nel corso dell'anno precedente.

Art. 11.

1. Al fine di poter espletare tutti i controlli prescritti dalla normativa comunitaria, dal presente regolamento, ed in particolare per evitare che vengano erogati premi per un numero di capi superiore al limite di cui all'art. 4-bis, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvederà ad istituire una anagrafe dei produttori

richiedenti il premio, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli organi di controllo ai sensi del precedente art. 4, comma 6.

Art. 12.

1. Considerato che lo svolgimento dei servizi previsti dal presente regolamento, in applicazione dei regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89, comportano in via prioritaria l'accoglimento e l'istruttoria delle domande di premio nonché l'identificazione del bestiame che richiedono un particolare impegno da parte degli organi di controllo, l'A.I.M.A. provvederà a stipulare apposita convenzione con gli assessorati regionali dell'agricoltura

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1990
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 142

ALLEGATO I

Fac-simile di domanda

Il sottoscritto
nato a il
residente nel comune di via (o località)
p. IVA/codice fiscale n. (1) nella qualità di (2)
dell'azienda (3) sita nel territorio del comune di
contrada (o località) chiede che gli venga concesso il premio speciale per n. bovine maschi
di cui al regolamento CEE n. 714/89 che saranno allevati fino all'età di almeno nove mesi.

A tal fine dichiara:

- a) di essere imprenditore agricolo ai sensi del regolamento CEE n. 468/87;
- b) di avere in allevamento presso la propria azienda n. bovine maschi adulti, n. vitelli,
n. vacche da latte, n. vacche altre;
- c) che i bovini per i quali ha richiesto il premio hanno raggiunto e/o superato i sei mesi di vita precisandone inoltre l'età che viene indicata mediante la compilazione del modello in calce;
- d) di aver provveduto all'ingrasso degli animali per i quali richiede il premio;
- e) di aver presentato precedente domanda nel o nei periodi dal al per numero di capi
dal al per numero di capi

Il sottoscritto si impegna:

- 1) a mantenere in azienda i bovini maschi per i quali richiede il premio per un periodo di almeno due mesi dalla data della presente domanda e comunque fino a che gli animali in questione non abbiano raggiunto l'età di almeno nove mesi;
- 2) a comunicare per iscritto, all'organismo di controllo, eventuali riduzioni del numero di capi per i quali è stato richiesto il premio, qualora si verifichi un caso di forza maggiore o un evento naturale per la vita della mandria; e comunque entro il decimo giorno dal verificarsi dell'evento;
- 3) a non presentare altre domande di premio per i capi oggetto della presente richiesta;
- 4) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui ai regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89 maggiorate dell'interesse legale del 5% applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero.

(1) In via prioritaria va indicata la partita IVA e soltanto nel caso in cui il richiedente non disponga della citata partita IVA va indicato il numero di codice fiscale.

(2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda (proprietario, conduttore, affittuario, ecc.).

(3) Denominazione dell'azienda.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme di cui ai regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89, con particolare riferimento all'art. 9 del regolamento CEE n. 714/89;

b) di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

MODELLO DI INDIVIDUAZIONE DEI BOVINI MASCHI ADULTI

Riservato all'allevatore		Riservato all'organo di controllo
N.	Data di nascita	Marca di identificazione

Firma autenticata

ALLEGATO II

Schema di elenco delle domande ammesse a liquidazione

Anno Regione Provincia Ufficio

ELENCO N.

Corresponsione del premio speciale bovini maschi adulti regolamento CEE n. 468/87 del 7 aprile 1989 previa verifiche di cui alla normativa comunitaria

Importo unitario del premio speciale bovini maschi adulti ECU pari a L.

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	Partita IVA o numero codice fiscale	Luogo e data di nascita	Indirizzo via, c.a.p., comune	Numero bovini maschi adulti	Importo in lire da pagare per il premio da parte dell'istituto bancario incaricato (2)
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.

(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di bovini maschi adulti e l'importo unitario.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione.

Viste le domande degli allevatori elencate in numero fogli costituenti l'elenco;

Effettuate le verifiche di cui alla normativa comunitaria, si liquidano gli importi specificati nella colonna n. 8 a fianco di ciascun nominativo corrispondente all'importo unitario per il totale dei capi indicato nella colonna n. 7.

Timbro

Data,

il direttore dell'ufficio

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE NON ACCOLTE

Assessorato regionale dell'agricoltura

Provincia	Aziende e bovini maschi adulti esclusi dalla concessione del premio speciale	
	Aziende n.	Bovini maschi adulti

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

L'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 così recita:

«Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1) produttore, l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata nel territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina;

2) azienda, l'insieme delle unità produttive gestite dal produttore e situate sul territorio di uno stesso Stato membro».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 così recita:

«1) Il premio di cui all'art. 4-bis del regolamento CEE n. 805/68 può essere concesso per ogni animale una sola volta nella sua vita.

Possono formare oggetto della domanda di premio soltanto gli animali aventi almeno sei mesi alla domanda. Gli Stati membri possono aumentare l'età minima degli animali ammissibili fino a dodici mesi. In questo caso, le domande di premio non possono essere presentate prima dell'età minima stabilita, diminuita del periodo di detenzione fissato per motivi di controllo».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89 così recita:

«Gli animali oggetto di una domanda di premio di cui all'art. 2 recano, entro i termini fissati dagli Stati membri e al più tardi cinque settimane dopo la data di presentazione della domanda, un segno di identificazione ben visibile e permanente, consistente in una marchiatura indelebile dell'orecchio dell'animale fatta mediante perforazione dell'orecchio o mediante un marchio fissato all'orecchio o mediante un intaglio nell'orecchio.

Gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di identificazione applicati al di fuori dell'ambito specifico del premio speciale, purché tali sistemi consentano di identificare ogni capo con un numero applicato sull'orecchio dell'animale o mediante un marchio sull'orecchio stesso. In tal caso, nella domanda di premio occorre indicare i numeri di identificazione dei capi oggetto della stessa e detta domanda di premio deve essere accertabile:

sulla scorta di un documento che accompagna l'animale a vita, nel quale figurino il relativo numero di identificazione;

oppure, nella misura in cui gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie che permettono di evitare il rischio di una doppia erogazione del premio, sulla scorta di un registro nel quale siano iscritti tutti i capi dell'azienda identificati da un numero, tenuto dalle autorità competenti o, se le disposizioni legislative e amministrative nazionali lo consentono e previo accordo della commissione, dai produttori.

Tuttavia, in caso di esportazione in un altro Stato membro dopo l'erogazione del premio, gli animali così identificati devono essere sottoposti a marchiatura specifica all'atto della spedizione».

Nota all'art. 7:

Si trascrive il testo dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 714/89, il quale definisce il periodo minimo di detenzione dei bovini maschi: «2. Ai fini dell'esercizio di un adeguato controllo delle domande presentate a norma dell'art. 2, gli Stati membri fissano un periodo minimo durante il quale i bovini maschi devono essere detenuti nell'azienda dopo la data di presentazione della domanda. Tale periodo non può essere inferiore a due mesi né superiore a cinque mesi».

90G0060

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 30 gennaio 1990.

Proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, recante le regole tecniche riguardanti i medesimi, alle prescrizioni in esso contenute.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

E

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1988 concernente le regole tecniche riguardanti i generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali;

Considerato che all'art. 2, secondo comma, di tale decreto si prescrive che i generatori ed i recipienti di liquidi surriscaldati già esistenti alla data di pubblicazione dovevano essere adeguati entro il termine di nove mesi;

Ritenuto opportuno concedere una proroga a tale termine in considerazione sia delle oggettive difficoltà derivanti da una fermata degli impianti durante la stagione invernale, sia del non facile approvvigionamento dei materiali necessari;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1989;

29 febbraio 1988 Decretano:

Articolo unico

Il termine di nove mesi prescritto dall'art. 2, secondo comma, del decreto 29 febbraio 1988 scade decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

90A0829

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio della prima facoltà di

medicina e chirurgia del 22 aprile e 22 luglio 1986; del senato accademico del 27 giugno 1986 e del 10 luglio 1987; del consiglio di amministrazione dell'8 luglio 1986 e del 13 luglio 1987;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle sedute del 9 e del 31 ottobre 1987;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 530 a 535 relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 530. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo medicina interna, indirizzo medicina d'urgenza.

Art. 531. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 532. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia mediante l'Istituto di clinica medica generale e terapia medica.

Art. 533. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 534. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

- a) propedeutica clinica;
- b) metodologia clinica;
- c) patologia sistematica;
- d) clinica e terapia;
- e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina di urgenza);
- f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 535. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Propedeutica clinica:
 - epidemiologia e statistica medica;
 - farmacologia;
 - microbiologia;
 - patologia molecolare;
 - anatomia e istologia patologica;
 - patologia clinica.

b) Metodologia clinica:
metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:
malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:
farmacologia clinica e terapia medica;
clinica medica (discussione casi clinici) e terapia medica.

e) Medicina d'urgenza:
fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:
elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 536. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

epidemiologia e statistica medica . . . ore	30
microbiologia. »	40
patologia molecolare »	40
anatomia e istologia patologica . . . »	50
patologia clinica »	40

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica »	100
---------------------------------	-----

Clinica e terapia (ore 100):

medicina interna »	100
------------------------------	-----

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):	
farmacologia	30
Metodologia clinica (ore 50):	
metodologia clinica »	50
Patologia sistematica (ore 270):	
malattie infettive »	40
ematologia »	30
allergologia e immunologia clinica . »	30
reumatologia »	20
gastroenterologia »	40
endocrinologia »	40
malattie del ricambio »	30
cardiologia »	40
Clinica e terapia (ore 50):	
clinica medica »	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):	
farmacologia ore	30
Patologia sistematica (ore 210):	
cardiologia »	40
fisiopatologia respiratoria »	40
nefrologia »	50
neurologia »	50
medicina psicosomatica e psichiatria »	30
Clinica e terapia (ore 160):	
clinica medica »	90
terapia medica »	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):	
metodologia clinica ore	100
Clinica e terapia (ore 300):	
clinica medica »	250
terapia medica »	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):	
metodologia clinica ore	100
Clinica e terapia (ore 300):	
clinica medica »	250
terapia medica »	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):	
metodologia clinica ore	50
Clinica e terapia (ore 150):	
clinica medica »	100
terapia medica »	50
Medicina d'urgenza (ore 200):	
medicina d'urgenza »	100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta »	100

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):	
metodologia clinica ore	40
Clinica e terapia (ore 80):	
clinica e terapia »	60
terapia medica »	20
Medicina d'urgenza (ore 180):	
medicina d'urgenza »	100
tecniche di rianimazione »	50
elementi di medicina legale e organiz-	
zazione sanitaria »	30
Traumatologia (ore 100):	
elementi di traumatologia »	50
emergenze in traumatologia »	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 537. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia);

ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia;

corsia di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Art. 2.

Gli articoli da 582 a 590 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 582. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 583. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 584. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 585. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 586. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) anatomia dell'apparato circolatorio;
- b) fisiologia dell'apparato circolatorio;
- c) chirurgia generale;
- d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
- e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;
- f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;
- g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche;
- h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
- i) biofisica e bioingegneria.

Art. 587. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Anatomia dell'apparato circolatorio: embriologia; istologia; anatomia chirurgica.
- b) Fisiologia dell'apparato circolatorio: principi di emodinamica; principi di emoreologia; fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

- c) Chirurgia generale: chirurgia generale (patologia intersistemica); chirurgia generale; tecniche chirurgiche; chirurgia sperimentale.

- d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari: semeiotica clinica delle arteriopatie; semeiotica clinica delle flebopatie; semeiotica clinica delle linfopatie; indagini diagnostiche vascolari non invasive; angiologia periferica; angiocardioradiologia; patologia clinica dell'apparato tecniche di rilevazione emodinamica.

- e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio; anatomia e istologia patologica; patologia clinica delle arteriopatie periferiche; patologia clinica delle vasculopatie viscerali; patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica; patologia clinica delle flebopatie; patologia clinica delle linfopatie; patologia clinica della coagulazione.

- f) Terapia medica e chirurgia delle malattie vascolari: principi di terapia medica delle vasculopatie; terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche; terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali; tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica; l'accesso vascolare; terapia chirurgica delle flebopatie; terapia chirurgica delle linfopatie; principi di microchirurgia vascolare; medicina legale e legislazione sanitaria.

- g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche: principi e tecniche della circolazione extracorporea; patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi; patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

- h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva: anestesia e rianimazione; terapia intensiva; terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

- i) Biofisica e bioingegneria; elementi di biofisica; elementi di bioingegneria; statistica e informatica.

Art. 588. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

<i>1° Anno:</i>	
Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):	
embriologia	ore 25
anatomia chirurgica dei vasi	» 25
Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):	
principi di emodinamica	» 25
principi di emoreologia	» 25
Chirurgia generale (ore 125):	
chirurgia generale (intersistemica)	75
chirurgia generale	50
Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):	
semeiotica clinica delle arteriopatie	» 30
semeiotica clinica delle flebopatie	» 30
semeiotica clinica delle linfopatie	» 15
indagini diagnostiche vascolari non invasive	» 25
angioradiologia periferica	» 25
Biofisica e bioingegneria (ore 50):	
elementi di biofisica	» 50
Monte ore elettivo: ore 400.	
<i>2° Anno:</i>	
Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):	
anatomia chirurgica	ore 50
Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):	
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione	» 50
Chirurgia generale (ore 175):	
tecniche chirurgiche	» 135
chirurgia sperimentale	» 40
Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):	
indagini diagnostiche vascolari non invasive	» 25
tecniche di rilevazione emodinamica	» 50
Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):	
anatomia e istologia patologica	» 50
Monte ore elettivo: ore 400.	
<i>3° Anno:</i>	
Chirurgia generale (ore 100):	
tecniche chirurgiche	ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):	
patologia clinica delle arteriopatie periferiche	ore 45
patologia clinica delle flebopatie	» 35
patologia clinica delle linfopatie	» 20
Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):	
principi di terapia medica delle vasculopatie	» 20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche	» 130
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):	
anestesia e rianimazione	50
Monte ore elettivo: ore 400.	
<i>4° Anno:</i>	
Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):	
angiocardioradiologia	ore 25
Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):	
patologia clinica delle vasculopatie viscerali	» 70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica	» 30
patologia clinica della coagulazione	» 50
Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):	
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali	» 80
terapia chirurgica delle flebopatie	» 50
terapia chirurgica delle linfopatie	» 20
Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 50):	
principi e tecniche della circolazione extracorporea	» 50
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):	
terapia intensiva	» 25
Monte ore elettivo: ore 400.	
<i>5° Anno:</i>	
Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):	
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica	ore 40
l'accesso vascolare	» 45
microchirurgia vascolare	» 75
medicina legale e legislazione sanitaria	» 15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 100):		
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi	ore	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):		
terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	»	50
Biofisica e bioingegneria (ore 75):		
elementi di bioingegneria	»	35
statistica e informatica	»	40
Monte ore elettivo: ore 400.		

Art. 589. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza del servizio di chirurgia vascolare della prima facoltà di medicina e chirurgia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A6833

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che per l'Università di Bologna prevede, fra l'altro, con sede a Ravenna, l'istituzione di una scuola diretta a fini speciali per archivisti;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di lettere e filosofia;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico che hanno approvato la modifica di statuto per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per archivisti presso l'Università di Bologna, con sede a Ravenna;

Visto l'assenso delle facoltà interessate;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 756 del 6 ottobre 1989 è annullato e sostituito dal presente.

Art. 2.

Allo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche:

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 216 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per archivisti (con sede a Ravenna).

Dopo l'art. 226, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per archivisti.

Scuola diretta a fini speciali per archivisti

Art. 227. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per archivisti presso l'Università di Bologna, con sede in Ravenna.

La scuola ha lo scopo di preparare diplomati di livello superiore e aggiornare professionalmente operatori di gestione e controllo degli archivi di documenti e manoscritti dal medioevo alla età contemporanea, includendo fra tali operatori oltre ad archivisti e bibliotecari anche i docenti di discipline storiche e gli storici professionali. La scuola fornirà agli allievi una formazione tecnico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografico-diplomatica e storico-filologica attraverso una ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la tutela e la valorizzazione degli archivi.

La scuola rilascia il diploma in «archivistica».

Art. 228. — Il percorso formativo ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Art. 229. — Sono ammessi alla scuola i diplomati di istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 230. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di lettere e filosofia, magistero, giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di discipline storiche, di filologia classica e medievale, di italianistica, di lingue e letterature straniere moderne, di musica e spettacolo, di paleografia e medievistica e l'istituto giuridico. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 231. — I corsi di insegnamento, che comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nei tre anni sono:

1° Anno:

archivistica generale e storia degli archivi;
elementi di diritto per archivisti e bibliotecari;
latino medievale e umanistico;
paleografia latina;
storia bizantina;
storia medievale;
corso opzionale.

2° Anno:

applicazioni tecniche agli archivi e alle biblioteche;
diplomatica;
letteratura latina medievale;
archivistica speciale;
letteratura umanistica;
storia moderna;
una lingua straniera moderna.

3° Anno:

biblioteconomia;
storia contemporanea;
codicologia;
letteratura italiana
una lingua straniera moderna;
corso opzionale;
corso opzionale.

Art. 232. — I corsi opzionali sono scelti dagli studenti tra quelli attivati del seguente elenco:

dialettologia italiana;
diplomatica;
elementi di tecnica del restauro del documento manoscritto;
esegesi delle fonti della storia d'Italia;
esegesi storico-giuridica del documento in età contemporanea;
esegesi storico-giuridica del documento in età medievale;
esegesi storico-giuridica del documento in età moderna;
filologia bizantina;
filologia italiana;
filologia medievale e umanistica;
filologia romanza;
greco medievale;
latino;
letteratura greca medievale;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
lingua francese;
lingua greca;
lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
paleografia e diplomatica;
paleografia greca;
paleografia musicale;
papirologia;
scienze ausiliarie della storia;
storia della decorazione del manoscritto;
storia della Emilia-Romagna nel medioevo;
storia della Emilia-Romagna nell'età moderna;
storia della Emilia-Romagna nell'età contemporanea;
storia della musica medievale;
storia della musica moderna e contemporanea;

storia della tradizione manoscritta;
 storia delle biblioteche;
 storia delle liturgie;
 storia della lingua italiana;
 storia delle letterature popolari;
 storia del melodramma;
 storia del teatro e dello spettacolo;
 tecnica dei cataloghi e classificazione.

La scelta viene effettuata dallo studente nell'ambito di un piano di studio coerente approvato dalla scuola.

Art. 233. — Dopo aver superato gli esami di tutti i corsi, lo studente consegue un diploma mediante il superamento di un esame consistente nella presentazione e discussione di un elaborato su un argomento nell'ambito dei corsi impartiti. Esso viene assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame da un docente che guiderà lo studente nella preparazione dell'elaborato.

Art. 234. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche. Sono inoltre previsti seminari di esperti del settore e visite di studio ad attrezzature e sistemi biblioteconomici e archivistici.

Per lo svolgimento delle attività didattiche la scuola può avvalersi oltre che delle strutture universitarie anche di quelle di enti di ricerca, anche stranieri, specializzati nel settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, addì 14 dicembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A0334

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 24 febbraio 1988 con la quale è stata approvata la proposta relativa al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione;

Vista la delibera del senato accademico del 17 maggio 1988;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° giugno 1988;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989 in merito al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 156 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola per terapisti della riabilitazione. Con il titolo VII, dopo l'art. 504 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola per terapisti della riabilitazione:

Scuola per terapisti della riabilitazione

Art. 505. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione presso l'Università cattolica del Sacro Cuore in Roma.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapeuta della riabilitazione, indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

Art. 506. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Al termine del 2° anno lo studente indica l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici studenti per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 507. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore...

Art. 508. — L'accesso alla scuola, oltre all'eventuale superamento dell'esame previsto dall'art. 158, è subordinato al superamento di un esame medico e di un esame attitudinale e psicodiagnostico.

Art. 509. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno.

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore (*);

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

chinesiologia;

psicologia (*);

igiene e medicina sociale;

fisioterapia;

nozioni di medicina generale.

2° Anno.

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicomotricità;

riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno - indirizzo neurologico:

psichiatria;

terapia strumentale;

neuropsicologia e psicolinguistica;

diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;

metodologie riabilitative II;

Teoria e pratica della riabilitazione II.

3° Anno: - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:

fisioterapia;

protesi ortopedica;

nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;

nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;

chinesiterapia;

nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;

nozioni teorico-pratiche di reumatologia.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 510. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nel servizio di recupero e rieducazione funzionale del Policlinico universitario «A. Gemelli», nonché nei reparti, divisioni e servizi afferenti agli istituti di clinica ortopedica, di clinica neurologica e ad altri istituti dell'Università cattolica del Sacro Cuore che trattino pazienti di interesse riabilitativo.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 511. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 15 gennaio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A0852

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245 —	1245 —	1245 —	1245 —	1245 —	1245 —	1244,540	1245 —	1245 —	1245 —
E.C.U.	1515,200	1515,200	1515 —	1515,200	1515,200	1515,200	1515,100	1515,200	1515,200	1515,200
Marco tedesco	743,080	743,080	743,25	743,080	743,080	743,080	743 —	743,080	743,080	743,080
Franco francese	218,390	218,390	218,50	218,390	218,390	218,390	218,440	218,390	218,390	218,390
Lira sterlina	2109,45	2109,45	2112 —	2109,45	2109,45	2109,45	2109,150	2109,45	2109,45	2109,45
Fiorino olandese	659,400	659,400	659,50	659,400	659,40	659,40	659,470	659,400	659,400	659,400
Franco belga	35,554	35,554	35,56	35,554	35,554	35,554	35,552	35,554	35,554	35,554
Peseta spagnola	11,484	11,484	11,53	11,484	11,484	11,484	11,483	11,484	11,484	11,484
Corona danese	192,570	192,570	192,25	192,570	192,57	192,57	192,550	192,570	192,570	192,570
Lira irlandese	1969,900	1969,900	1970 —	1969,900	1969,90	1969,9	1970 —	1969,900	1969,900	—
Dracma greca	7,879	7,879	7,88	7,879	7,879	7,879	7,884	7,879	7,879	—
Escudo portoghese	8,428	8,428	8,43	8,428	8,428	8,428	8,429	8,428	8,428	8,428
Dollaro canadese	1032,300	1032,300	1035 —	1032,300	1032,30	1032,30	1032 —	1032,300	1032,300	1032,300
Yen giapponese	8,615	8,615	8,62	8,615	8,615	8,615	8,612	8,615	8,615	8,615
Franco svizzero	832,020	832,020	832 —	832,020	832,020	832,020	832,150	832,020	832,020	832,020
Scellino austriaco	105,581	105,581	105,50	105,581	105,581	105,581	105,592	105,581	105,581	105,581
Corona norvegese	192,510	192,510	192,75	192,510	192,510	192,51	192,510	192,510	192,510	192,510
Corona svedese	210,800	210,800	201 —	210,800	210,800	210,80	211,250	210,800	210,800	210,800
Marco finlandese	314,800	314,800	315,50	314,800	314,80	314,80	315,400	314,800	314,800	—
Dollaro australiano	926,500	926,500	930 —	926,500	926,50	926,50	926 —	926,500	926,500	926,500

Media dei titoli del 14 febbraio 1990

Rendita 5% 1935	72,250	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125	» » » TR 2,5% 1983/93	86,025
» 9% » » 1976-91	99,700	» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,200
» 10% » » 1977-92	98,175	» » » » 16- 8-1985/90	100,275
» 12% (Beni Esteri 1960)	101,950	» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250	» » » » 18-10-1985/90	99,975
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,600	» » » » 1-11-1983/90	100,900
» » » 22- 6-1987/91	91,450	» » » » 18-11-1985/90	100,075
» » » 18- 3-1987/94	74,450	» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » 21- 4-1987/94	74,500	» » » » 18-12-1985/90	100,275
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,575	» » » » 1- 1-1984/91	101,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425	» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525	» » » » 1- 2-1984/91	101,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,525	» » » » 18- 2-1986/91	100,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475	» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975	» » » » 18- 3-1986/91	99,925
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450	Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,775	
» » » »	1- 5-1984/91	100,500	» » » »	10,50%	1- 3-1990	99,800	
» » » »	1- 6-1984/91	100,675	» » » »	12,50%	1- 3-1990	100 —	
» » » »	1- 7-1984/91	100,500	» » » »	10,50%	15- 3-1990	99,625	
» » » »	1- 8-1984/91	100,550	» » » »	9,15%	1- 4-1990	99,475	
» » » »	1- 9-1984/91	100,500	» » » »	10,50%	1- 4-1990	99,575	
» » » »	1-10-1984/91	100,225	» » » »	12,00%	1- 4-1990	100 —	
» » » »	1-11-1984/91	100,325	» » » »	10,50%	15- 4-1990	99,550	
» » » »	1-12-1984/91	100,150	» » » »	9,15%	1- 5-1990	99,425	
» » » »	1- 1-1985/92	100 —	» » » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,825	
» » » »	1- 2-1985/92	100,225	» » » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,475	
» » » »	18- 4-1986/92	99,050	» » » »	10,50%	18- 5-1990	99,475	
» » » »	19- 5-1986/92	98,250	» » » »	9,15%	1- 6-1990	99,225	
» » » »	20- 7-1987/92	98,550	» » » »	10,00%	1- 6-1990	99,650	
» » » »	19- 8-1987/92	98,950	» » » »	10,50%	16- 6-1990	99,350	
» » » »	1-11-1987/92	98,025	» » » »	9,50%	1- 7-1990	99,375	
» » » »	1-12-1987/92	98,100	» » » »	10,50%	1- 7-1990	99,450	
» » » »	1- 1-1988/93	97,575	» » » »	11,00%	1- 7-1990	99,300	
» » » »	1- 2-1988/93	97,625	» » » »	9,50%	1- 8-1990	99,325	
» » » »	1- 3-1988/93	97,450	» » » »	10,50%	1- 8-1990	99,375	
» » » »	1- 4-1988/93	97,275	» » » »	11,00%	1- 8-1990	99,200	
» » » »	1- 5-1988/93	98,175	» » » »	9,25%	1- 9-1990	98,925	
» » » »	1- 6-1988/93	98,800	» » » »	11,25%	1- 9-1990	99,175	
» » » »	18- 6-1986/93	96,700	» » » »	11,50%	1- 9-1990	99,200	
» » » »	1- 7-1988/93	98,750	» » » »	9,25%	1-10-1990	98,325	
» » » »	17- 7-1986/93	96,500	» » » »	11,50%	1-10-1990	99,175	
» » » »	1- 8-1988/93	98,875	» » » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150	
» » » »	19- 8-1986/93	96,075	» » » »	9,25%	1-11-1990	98,175	
» » » »	1- 9-1988/93	97,900	» » » »	9,25%	1-12-1990	98,250	
» » » »	18- 9-1986/93	95,975	» » » »	12,50%	1- 3-1991	101,450	
» » » »	1-10-1988/93	97,850	» » » »	11,50%	1-11-1991	97,350	
» » » »	20-10-1986/93	96,075	» » » »	11,50%	1-12-1991	97,425	
» » » »	1-11-1988/93	98,150	» » » »	9,25%	1- 1-1992	94,400	
» » » »	18-11-1986/93	96,850	» » » »	9,25%	1- 2-1992	94,450	
» » » »	19-12-1986/93	97,250	» » » »	11,00%	1- 2-1992	96,025	
» » » »	1- 1-1989/94	97,825	» » » »	9,15%	1- 3-1992	93,900	
» » » »	1- 2-1989/94	97,750	» » » »	12,50%	1- 3-1992	97,850	
» » » »	1- 3-1989/94	97,550	» » » »	9,15%	1- 4-1992	93,850	
» » » »	15- 3-1989/94	97,025	» » » »	11,00%	1- 4-1992	95,175	
» » » »	1- 4-1989/94	97,100	» » » »	12,50%	1- 4-1992	97,850	
» » » »	1-10-1987/94	97,425	» » » »	12,50%	18- 4-1992	97,725	
» » » »	1- 2-1985/95	98,475	» » » »	9,15%	1- 5-1992	93,650	
» » » »	1- 3-1985/95	94,450	» » » »	11,00%	1- 5-1992	95,075	
» » » »	1- 4-1985/95	94,025	» » » »	12,50%	1- 5-1992	97,800	
» » » »	1- 5-1985/95	94 —	» » » »	12,50%	17- 5-1992	97,625	
» » » »	1- 6-1985/95	94,400	» » » »	9,15%	1- 6-1992	94,175	
» » » »	1- 7-1985/95	95,475	» » » »	10,50%	1- 7-1992	97,550	
» » » »	1- 8-1985/95	94,500	» » » »	11,50%	1- 7-1992	95,975	
» » » »	1- 9-1985/95	94,450	» » » »	11,50%	1- 8-1992	95,725	
» » » »	1-10-1985/95	95,100	» » » »	12,50%	1- 9-1992	97,675	
» » » »	1-11-1985/95	95,225	» » » »	12,50%	1-10-1992	97,050	
» » » »	1-12-1985/95	95,700	» » » »	12,50%	1- 2-1993	97,800	
» » » »	1- 1-1986/96	96,050	» » » »	12,50%	1- 7-1993	96,675	
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,175	» » » »	12,50%	1-11-1993	96,725	
» » » »	1- 2-1986/96	96,225	» » » »	12,50%	17-11-1993	96,475	
» » » »	1- 3-1986/96	95,225	» » » »	12,50%	1- 1-1994	96,600	
» » » »	1- 4-1986/96	94,300	Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,950	
» » » »	1- 5-1986/96	94,150	» » » »	» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
» » » »	1- 6-1986/96	94,850	» » » »	» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,150
» » » »	1- 7-1986/96	94,800	» » » »	» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94 —
» » » »	1- 8-1986/96	94,050	» » » »	» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,550
» » » »	1- 9-1986/96	93,950	» » » »	» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,325
» » » »	1-10-1986/96	93,050	» » » »	» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,925
» » » »	1-11-1986/96	93,200	» » » »	» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,475
» » » »	1-12-1986/96	93,925	» » » »	» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,275
» » » »	1- 1-1987/97	93,675	» » » »	» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,325
» » » »	1- 2-1987/97	93,575	» » » »	» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,875
» » » »	18- 2-1987/97	93,425	» » » »	» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,450
» » » »	1- 3-1987/97	93,250	» » » »	» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,700
» » » »	1- 4-1987/97	92,650	» » » »	» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,775
» » » »	1- 5-1987/97	92,750	» » » »	» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,800
» » » »	1- 6-1987/97	93 —	» » » »	» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,625
» » » »	1- 7-1987/97	93,300	» » » »	» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,125
» » » »	1- 8-1987/97	92,850	» » » »	» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,400
» » » »	1- 9-1987/97	95,800	» » » »	» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,800
			» » » »	» » » »	24- 5-1989/94	9,90%	96,175

Corso dei cambi del 15 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,100	1246,100	1246,10	1246,100	1246,100	1246,100	1245,640	1246,100	1246,100	1246,10
E.C.U.	1515,700	1515,700	1516 —	1515,700	1515,700	1515,700	1515,750	1515,700	1515,700	1515,70
Marco tedesco	742,720	742,720	743,25	742,720	742,720	742,720	742,830	742,720	742,720	742,72
Franco francese	218,450	218,450	218,75	218,450	218,450	218,450	218,410	218,450	218,450	218,45
Lira sterlina	2112 —	2112 —	2112 —	2112 —	2112 —	2112 —	2111,200	2112 —	2112 —	2112 —
Fiorino olandese	659,280	659,280	659,25	659,280	659,280	659,280	659,280	659,280	659,280	659,28
Franco belga	35,534	35,534	35,54	35,534	35,534	35,534	35,532	35,534	35,534	35,53
Peseta spagnola	11,498	11,498	11,52	11,498	11,498	11,498	11,497	11,498	11,498	11,49
Corona danese	192,470	192,470	192,25	192,470	192,470	192,470	192,470	192,470	192,470	192,47
Lira irlandese	1969,800	1969,800	1969 —	1969,800	1969,800	1969,800	1970 —	1969,800	1969,800	—
Dracma greca	7,878	7,878	7,88	7,878	7,878	7,878	7,882	7,878	7,878	—
Escudo portoghese	8,426	8,426	8,43	8,426	8,426	8,426	8,429	8,426	8,426	8,42
Dollaro canadese	1031,300	1031,300	1033 —	1031,300	1031,300	1031,300	1031,450	1031,300	1031,300	1031 —
Yen giapponese	8,630	8,630	8,64	8,630	8,630	8,63	8,629	8,630	8,630	8,63
Franco svizzero	834,380	834,380	834,90	834,380	834,380	834,380	834,600	834,380	834,380	834,38
Scellino austriaco	105,467	105,467	105,50	105,467	105,467	105,467	105,465	105,467	105,467	105,46
Corona norvegese	192,750	192,750	192,50	192,750	192,760	192,760	192,760	192,750	192,750	192,75
Corona svedese	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211,200	211 —	211 —	211 —
Marco finlandese	316 —	316 —	315,500	316 —	316 —	316 —	315,300	316 —	316 —	—
Dollaro australiano	935 —	935 —	934 —	935 —	935 —	935 —	935,200	935 —	935 —	935 —

Media dei titoli del 15 febbraio 1990

Rendita 5% 1935	72,250	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 . . .	90,275
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125	» » » TR 2,5% 1983/93	86,025
» 9% » » 1976-91	99,700	» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,225
» 10% » » 1977-92	98,175	» » » » 16- 8-1985/90	100,275
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,950	» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250	» » » » 18-10-1985/90	100 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,600	» » » » 1-11-1983/90	100,875
» » » 22- 6-1987/91	91,550	» » » » 18-11-1985/90	100,100
» » » 18- 3-1987/94	74,500	» » » » 1-12-1983/90	99,925
» » » 21- 4-1987/94	74,525	» » » » 18-12-1985/90	100,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,575	» » » » 1- 1-1984/91	101,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,350	» » » » 17- 1-1986/91	100 —
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525	» » » » 1- 2-1984/91	101,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,525	» » » » 18- 2-1986/91	100,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475	» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975	» » » » 18- 3-1986/91	99,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,300		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425		

Corso dei cambi del 16 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1256 —	1256 —	1256 —	1256 —	1256 —	1256 —	1256,450	1256 —	1256 —	—
E.C.U.	1514,200	1514,200	1515,50	1514,200	1514,20	1514,20	1514,300	1514,200	1514,200	—
Marco tedesco	741,690	741,690	741,75	741,690	741,690	741,69	741,640	741,690	741,690	—
Franco francese	218,330	218,330	218,40	218,330	218,330	218,33	218,350	218,330	218,330	—
Lira sterlina	2117,250	2117,250	2118 —	2117,250	2117,25	2117,25	2118 —	2117,250	2117,250	—
Fiorino olandese	658,560	658,560	658,50	658,560	658,560	658,560	658,540	658,560	658,560	—
Franco belga	35,524	35,524	35,52	35,524	35,524	35,524	35,512	35,524	35,524	—
Peseta spagnola	11,500	11,500	11,52	11,500	11,500	11,50	11,504	11,500	11,500	—
Corona danese	192,310	192,310	192,25	192,310	192,310	192,310	192,320	192,310	192,310	—
Lira irlandese	1969,900	1969,900	1969 —	1969,900	1969,900	1969,90	1969,600	1969,900	1969,900	—
Dracma greca	7,885	7,885	7,88	7,885	7,885	7,885	7,882	7,885	7,885	—
Escudo portoghese	8,430	8,430	8,43	8,430	8,430	8,430	8,431	8,430	8,430	—
Dollaro canadese	1043,400	1043,400	1044 —	1043,400	1043,40	1043,40	1043,300	1043,400	1043,400	—
Yen giapponese	8,677	8,677	8,68	8,677	8,677	8,677	8,677	8,677	8,677	—
Franco svizzero	834,370	834,370	834,90	834,370	834,370	834,37	834,500	834,370	834,370	—
Scellino austriaco	105,373	105,373	105,22	105,373	105,373	105,373	105,392	105,373	105,373	—
Corona norvegese	192,670	192,670	192,50	192,670	192,670	192,67	192,850	192,670	192,670	—
Corona svedese	204,250	204,250	201 —	204,250	204,250	204,25	205 —	204,250	204,250	—
Marco finlandese	316,250	316,250	315,50	316,250	316,250	316,25	315,750	316,250	316,250	—
Dollaro australiano	954,600	954,600	950 —	954,600	954,60	954,60	955,200	954,600	954,600	—

Media dei titoli del 16 febbraio 1990

Rendita 5% 1935	72,250	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125	» » » TR 2,5% 1983/93	86,025
» 9% » » 1976-91	99,700	» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,225
» 10% » » 1977-92	98,175	» » » » 16- 8-1985/90	100,275
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,950	» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250	» » » » 18-10-1985/90	100 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,600	» » » » -1-11-1983/90	100,850
» » » 22- 6-1987/91	91,550	» » » » 18-11-1985/90	100,075
» » » 18- 3-1987/94	74,450	» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » 21- 4-1987/94	74,475	» » » » 18-12-1985/90	100,175
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	91,575	» » » » 1- 1-1984/91	101,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,250	» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525	» » » » 1- 2-1984/91	101,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,550	» » » » 18- 2-1986/91	100,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450	» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975	» » » » 18- 3-1986/91	99,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425		

Certificati di credito del Tesoro Ind.			Buoni Tesoro Pol.		
1- 4-1984/91	100,475		9,15%	1- 3-1990	99,800
» » » » 1- 5-1984/91	100,500		10,50%	1- 3-1990	99,825
» » » » 1- 6-1984/91	100,700		12,50%	1- 3-1990	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,525		10,50%	15- 3-1990	99,625
» » » » 1- 8-1984/91	100,550		9,15%	1- 4-1990	99,525
» » » » 1- 9-1984/91	100,500		10,50%	1- 4-1990	99,600
» » » » 1-10-1984/91	100,250		12,00%	1- 4-1990	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100,350		10,50%	15- 4-1990	99,625
» » » » 1-12-1984/91	100,150		9,15%	1- 5-1990	99,475
» » » » 1- 1-1985/92	100,350		10,50%	1- 5-1990 Q	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	100,075		10,50%	1- 5-1990 B	99,450
» » » » 18- 4-1986/92	99,200		10,50%	18- 5-1990	99,425
» » » » 19- 5-1986/92	98,250		9,15%	1- 6-1990	99,225
» » » » 20- 7-1987/92	98,525		10,00%	1- 6-1990	99,650
» » » » 19- 8-1987/92	98,950		10,50%	16- 6-1990	99,300
» » » » 1-11-1987/92	98,025		9,50%	1- 7-1990	99,400
» » » » 1-12-1987/92	98,100		10,50%	1- 7-1990	99,450
» » » » 1- 1-1988/93	97,600		11,00%	1- 7-1990	99,300
» » » » 1- 2-1988/93	97,625		9,50%	1- 8-1990	99,350
» » » » 1- 3-1988/93	97,475		10,50%	1- 8-1990	99,525
» » » » 1- 4-1988/93	97,250		11,00%	1- 8-1990	99,225
» » » » 1- 5-1988/93	98,125		9,25%	1- 9-1990	99 —
» » » » 1- 6-1988/93	98,775		11,25%	1- 9-1990	99,175
» » » » 18- 6-1988/93	96,625		11,50%	1- 9-1990	99,200
» » » » 1- 7-1988/93	98,750		9,25%	1-10-1990	98,300
» » » » 17- 7-1988/93	96,500		11,50%	1-10-1990	99,225
» » » » 1- 8-1988/93	98,875		11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » » » 19- 8-1988/93	95,075		9,25%	1-11-1990	98,150
» » » » 1- 9-1988/93	97,950		9,25%	1-12-1990	98,200
» » » » 18- 9-1988/93	95,975		12,50%	1- 3-1991	101,425
» » » » 1-10-1988/93	97,875		11,50%	1-11-1991	97,300
» » » » 20-10-1988/93	96,075		11,50%	1-12-1991	97,375
» » » » 1-11-1988/93	98,050		9,25%	1- 1-1992	94,250
» » » » 18-11-1988/93	95,850		9,25%	1- 2-1992	94,375
» » » » 19-12-1988/93	97,100		11,00%	1- 2-1992	96 —
» » » » 1- 1-1989/94	97,825		9,15%	1- 3-1992	94,025
» » » » 1- 2-1989/94	97,800		12,50%	1- 3-1992	93,850
» » » » 1- 3-1989/94	97,650		9,15%	1- 4-1992	93,850
» » » » 15- 3-1989/94	97,025		11,00%	1- 4-1992	95,175
» » » » 1- 4-1989/94	97,125		12,50%	1- 4-1992	97,800
» » » » 1-10-1987/94	97,475		12,50%	18- 4-1992	97,575
» » » » 1- 2-1985/95	98,475		9,15%	1- 5-1992	93,300
» » » » 1- 3-1985/95	94,550		11,00%	1- 5-1992	95,050
» » » » 1- 4-1985/95	94,025		12,50%	1- 5-1992	97,775
» » » » 1- 5-1985/95	93,975		12,50%	17- 5-1992	97,500
» » » » 1- 6-1985/95	94,225		9,15%	1- 6-1992	93,700
» » » » 1- 7-1985/95	95,475		10,50%	1- 7-1992	97,575
» » » » 1- 8-1985/95	94,475		11,50%	1- 7-1992	96,075
» » » » 1- 9-1985/95	94,450		11,50%	1- 8-1992	95,725
» » » » 1-10-1985/95	95,150		12,50%	1- 9-1992	97,550
» » » » 1-11-1985/95	95,225		12,50%	1-10-1992	97,400
» » » » 1-12-1985/95	95,700		12,50%	1- 2-1993	97,775
» » » » 1- 1-1986/96	95,975		12,50%	1- 7-1993	96,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,425		12,50%	1- 8-1993	96 —
» » » » 1- 2-1986/96	96,250		12,50%	1-11-1993	96,700
» » » » 1- 3-1986/96	95,425		12,50%	17-11-1993	96,450
» » » » 1- 4-1986/96	94,350		12,50%	1- 1-1994	96,600
» » » » 1- 5-1986/96	94,150			Certificati credito Tesoro E.C.U. 20-10-1983/90 11,50%	99,950
» » » » 1- 6-1986/96	94,750		» » » » 16- 7-1984/91 11,25%	100,875	
» » » » 1- 7-1986/96	94,850		» » » » 21- 9-1987/91 8,75%	95,300	
» » » » 1- 8-1986/96	94,100		» » » » 21- 3-1988/92 8,50%	94,100	
» » » » 1- 9-1986/96	93,975		» » » » 26- 4-1988/92 8,50%	93,500	
» » » » 1-10-1986/96	93,050		» » » » 25- 5-1988/92 8,50%	93,325	
» » » » 1-11-1986/96	93,175		» » » » 22-11-1984/92 10,50%	101,875	
» » » » 1-12-1986/96	93,925		» » » » 22- 2-1985/93 9,60%	98,425	
» » » » 1- 1-1987/97	93,650		» » » » 15- 4-1985/93 9,75%	98,250	
» » » » 1- 2-1987/97	93,575		» » » » 22- 7-1985/93 9,00%	96,400	
» » » » 18- 2-1987/97	93,450		» » » » 25- 7-1988/93 8,75%	94,275	
» » » » 1- 3-1987/97	93,325		» » » » 28- 9-1988/93 8,75%	92,975	
» » » » 1- 4-1987/97	92,650		» » » » 26-10-1988/93 8,65%	93,675	
» » » » 1- 5-1987/97	92,750		» » » » 22-11-1985/93 8,75%	96,725	
» » » » 1- 6-1987/97	92,975		» » » » 21- 2-1986/94 8,75%	95,750	
» » » » 1- 7-1987/97	93,225		» » » » 25- 3-1987/94 7,75%	90,800	
» » » » 1- 8-1987/97	92,825		» » » » 26- 5-1986/94 6,90%	89,200	
» » » » 1- 9-1987/97	95,900		» » » » 28-11-1988/93 8,50%	92,325	
			» » » » 28-12-1988/93 8,75%	92,850	

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 febbraio 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 febbraio 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1990 è di L. 97,17, quello dei buoni a centottantatré giorni con scadenza il 16 agosto 1990 è di L. 94,28 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1991 è di L. 88,80, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A0908

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerita al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 7 luglio 1988, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerita al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

al brigadiere dei vigili urbani Silvano Zanchetta e al vigile urbano Luigi Greco, l'8 aprile 1985 in Treviso. — Accorso prontamente nei locali a pianterreno di un fabbricato ove si era sviluppato un incendio, provvedeva, unitamente a un collega, a domare le fiamme e a scongiurare conseguenze dannose per le persone rimaste bloccate ai piani superiori in preda al panico;

a Roberto Bezze, il 1° febbraio 1987 in Padova. — In occasione dell'incendio sviluppatosi in una camera dell'ospedale psichiatrico, collaborava con generoso altruismo a portare in salvo all'esterno un degente ivi ricoverato;

a Marlis Largura e ad Antonio Ercolin, il 1° febbraio 1987 in Padova. — In occasione dell'incendio sviluppatosi in una camera dell'ospedale psichiatrico, si prodigava con generoso altruismo a portare in salvo all'esterno tutti i pazienti ricoverati nel reparto.

90A0856

Ricompensa al merito civile

Con decreto del 14 maggio 1988 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile alla memoria del dott. Nathan Cassuto, con la seguente motivazione: «Incurante del pericolo al quale esponeva la propria vita, non esitava a prodigarsi nell'assistenza morale e materiale in favore degli ebrei, vittime della persecuzione razziale. Catturato dai nazisti, veniva deportato nei campi di concentramento, dove fu ucciso insieme ad altri prigionieri. Splendido esempio di umana solidarietà e di elevate virtù civiche». — Febbraio 1945, Gross Rosen.

90A0857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 19 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Primavera a r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Piccinelli in data 22 gennaio 1971, rep. 20388, reg. soc. 2447, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Peragro Andria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Costantini in data 1° luglio 1985, rep. 179473, reg. soc. 6873, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mivimat 2000» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 5 maggio 1980, rep. 48382, reg. soc. 4332, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di vigilanza metronotte Centauro» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 29 marzo 1985, rep. 67331, reg. soc. 6774, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Cooperativa di produzione e lavoro fra terrazzieri» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Ortona in data 24 ottobre 1946, rep. 1617, reg. soc. 1081, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Nobel cooperativa a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Giangrasso in data 14 novembre 1978, rep. 7656, reg. soc. 3988, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Domus Barulli» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 6 settembre 1971, rep. 14691, reg. soc. 2496, tribunale di Trani;

società cooperativa di trasporto «Società cooperativa Camer a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Russo in data 4 giugno 1983, rep. 10536, reg. soc. 5615, tribunale di Trani;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa meridionale di consumo a responsabilità limitata» con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 12 ottobre 1979, rep. 45677, reg. soc. 4192, tribunale di Trani,

società cooperativa edilizia «Centofiori - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Di Fazio in data 16 marzo 1981, rep. 60157, reg. soc. 4658, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Dei Fiori - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Russo in data 19 aprile 1983, rep. 10419, reg. soc. 5539, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil-Cis-Barletta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Di Martino in data 30 gennaio 1979, rep. 66425, reg. soc. 3861, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Peucezia» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Laurora in data 11 febbraio 1958, rep. 9496, reg. soc. 1745, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Orizzonti» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 21 maggio 1981, rep. 53717, reg. soc. 4799, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ser.I.Dat. - Cooperativa a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Russo in data 12 febbraio 1986, rep. 15408, reg. soc. 7334, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Minerva» a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 3 novembre 1981, rep. 55764, reg. soc. 4969, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Maurangelo Zingarelli S.r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 12 gennaio 1978, rep. 18812, reg. soc. 3670, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Mauro Monterisi - Soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 30 marzo 1982, rep. 14691, reg. soc. 5185, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Giovanni Ferrarese - Soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 30 marzo 1982, rep. 14690, reg. soc. 5186, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Agricooper - Società cooperativa per lo sviluppo irriguo e agricolo - Bisceglie - a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 7 gennaio 1976, rep. 7175, reg. soc. 3153, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Spes» a responsabilità limitata per azioni, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Perugini in data 2 marzo 1977, rep. 49796, reg. soc. 3415, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Serena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 11 dicembre 1973, rep. 13825, reg. soc. 2842, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Pietro Nenni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 7 aprile 1982, rep. 14734, reg. soc. 5188, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Di Gregorio Natale» Società cooperativa a responsabilità limitata fra lavoratori edili, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Fagnani in data 12 settembre 1945, rep. 2341, reg. soc. 978, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «S. Giusto» a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Albanese in data 30 marzo 1955, rep. 13170, reg. soc. 1644, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alteragro Bitonto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, rep. 179429, reg. soc. 18445, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Quinta Nicola Angelini - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Allegretti in data 25 giugno 1977, rep. 52506, reg. soc. 9560, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Faba - Fabbrica allestitori bitontina autocarri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Polito in data 28 settembre 1982, rep. 104771, reg. soc. 14370, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Settima Nicola Angelini Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Allegretti in data 25 giugno 1977, rep. 52508, reg. soc. 9562, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Acli - Lavoro giovani» a responsabilità limitata, con sede in Bitonto (Bari) costituita per rogito Tatarano in data 19 marzo 1985, rep. 8644, reg. soc. 17699, tribunale di Bari,

società cooperativa mista «Cristoforo Colombo - Società cooperativa di lavoro, produzione e consumo a responsabilità limitata», con sede in Cassano Murge (Bari), costituita per rogito Petruccelli in data 9 marzo 1946, rep. 852, reg. soc. 2775, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Consorzio di sviluppo artigiano Ariete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassano Murge (Bari), costituita per rogito D'Ambrosio in data 9 aprile 1978, rep. 51427, reg. soc. 10365, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Coopergrotte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellana Grotte (Bari), costituita per rogito Cioffi in data 3 marzo 1982, rep. 2210, reg. soc. 13792, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Cooperativa per la vita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Roboli in data 23 gennaio 1984, rep. 109549, reg. soc. 15698, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Casa fortunata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Reboli in data 22 dicembre 1980, rep. 49016, reg. soc. 12738, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «L.P.C. - Liberi posteggiatori conversanesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Reboli in data 9 ottobre 1986, rep. 169300, reg. soc. 20383, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Valle Verde» a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Murolo in data 9 settembre 1976, rep. 9932, reg. soc. 3261, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Giardinò», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 22 dicembre 1983, rep. 21329, reg. soc. 5885, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «P.A.R.C. Parcheggiatori autorizzati riuniti coratini a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Murolo in data 29 febbraio 1980, rep. 16479, reg. soc. 4285, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «La Murgetta» a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Evangelisti in data 25 gennaio 1958, rep. 709, reg. soc. 1740, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Ala azzurra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 13 maggio 1975, rep. 24849, reg. soc. 8228, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Conraf Giovinazzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, rep. 179428, reg. soc. 18143, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pacchetti Gravina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Costantini in data 26 giugno 1985, rep. 179394, reg. soc. 18148, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alteragro Gravina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1985, rep. 179458, reg. soc. 18516, tribunale di Bari;

società cooperativa «Consorzio artigiani pellettieri di Moodena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 12 luglio 1961, rep. 8146, reg. soc. 3919, tribunale di Modena;

società cooperativa mista «Centro tubi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito Frigo in data 12 settembre 1983, rep. 7084, reg. soc. 19384, tribunale di Modena;

società cooperativa mista «C.I.S.E.C. - Cooperativa informazione socio economica comprensoriale a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 30 novembre 1978, rep. 34946, reg. soc. 11480, tribunale di Modena;

società cooperativa edilizia «La Palafitta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito Frigo in data 14 marzo 1983, rep. 5896, reg. soc. 18856, tribunale di Modena;

società cooperativa agricola «Il Castagno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fanano (Modena), costituita per rogito Zibordi in data 7 luglio 1980, rep. 34902, reg. soc. 14037, tribunale di Modena;

società cooperativa agricola «La Biolca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maranello (Modena), costituita per rogito D'Ascoli in data 30 giugno 1979, rep. 8641/1512, reg. soc. 12458, tribunale di Modena;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eva-Lyne confezione Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sestola (Modena), costituita per rogito Vezzi in data 19 gennaio 1982, rep. 38639, reg. soc. 17083, tribunale di Modena;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eurodecor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Cesario sul Panaro (Modena), costituita per rogito Smeraldi in data 4 settembre 1984, rep. 98/45, reg. soc. 21016, tribunale di Modena;

società cooperativa di produzione e lavoro «Facchini di via Montanara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vignola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 7 marzo 1968, rep. 15428, reg. soc. 5358, tribunale di Modena;

società cooperativa trasporti «C.T.E. - Cooperativa trasportatori ed escavatoristi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Zocca (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 3 dicembre 1979, rep. 464, reg. soc. 12807, tribunale di Modena;

società cooperativa di produzione e lavoro «Uni-Studio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito Marchi in data 22 luglio 1976, rep. 87086, reg. soc. 8166, tribunale di Parma;

società cooperativa agricola «Cooperativa per lo sviluppo agrosilvo-pastorale "Case Mochi" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bedonia (Parma), costituita per rogito Noli in data 25 novembre 1979, rep. 743, reg. soc. 10249, tribunale di Parma;

società cooperativa edilizia «Valtaro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Fornari in data 4 agosto 1974, rep. 15775, reg. soc. 7436, tribunale di Parma;

società cooperativa di consumo «Consumo ferrovieri» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fidenza (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 2 ottobre 1945, rep. 8498, reg. soc. 2155, tribunale di Parma;

società cooperativa mista «Alice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fidenza (Parma), costituita per rogito Lavagetto in data 1° dicembre 1982, rep. 15136, reg. soc. 13104, tribunale di Parma;

società cooperativa mista «Alfa radio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fidenza (Parma), costituita per rogito Bellini in data 25 novembre 1978, rep. 10931, reg. soc. 9462, tribunale di Parma;

società cooperativa edilizia «Fornovo 74 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fornovo Taro (Parma), costituita per rogito Borri in data 22 marzo 1974, rep. 56591, reg. soc. 7304, tribunale di Parma;

società cooperativa edilizia «Adolfo Porcellini seconda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 30 novembre 1978, rep. 3579, reg. soc. 9507, tribunale di Parma;

società cooperativa edilizia «San Pietro e Paolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita per rogito Bernardelli in data 28 marzo 1974, rep. 20148, reg. soc. 3609, tribunale di Piacenza;

società cooperativa mista «Radio studio telstar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita per rogito Ciappa in data 2 febbraio 1980, rep. 33427, reg. soc. 5524, tribunale di Piacenza;

società cooperativa agricola «Cooperativa avicunicola Piacenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita per rogito Secchi in data 31 ottobre 1978, rep. 5403, reg. soc. 3481, tribunale di Piacenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edile piacentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 26 ottobre 1973, rep. 19686, reg. soc. 3481, tribunale di Piacenza;

società cooperativa edilizia «Edilizia abitativa casa nostra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiorenzuola (Piacenza), costituita per rogito Ugolotti in data 19 dicembre 1978, rep. 64210, reg. soc. 4985, tribunale di Piacenza;

società cooperativa di consumo «Casa del popolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Agata di Villanova d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Angiola Carrara Verdi, rep. 10706, reg. soc. 1333, tribunale di Piacenza;

società cooperativa mista «Macello comprensoriale Valtaro-Valceno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Rota in data 22 marzo 1979, rep. 26973, reg. soc. 9799, tribunale di Parma;

società cooperativa edilizia «A.C.L.I. Don Giovanni Minzoni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salsomaggiore Terme (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 12 ottobre 1979, rep. 2940, reg. soc. 10150, tribunale di Parma;

società cooperativa mista «Leonardo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Serri in data 21 dicembre 1962, rep. 3782, reg. soc. 4168, tribunale di Reggio Emilia;

società cooperativa agricola «Società anonima cooperativa consorzio produttori latte», con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Chiarelli in data 28 marzo 1936, rep. 11, reg. soc. 54, tribunale di Ferrara;

società cooperativa mista «San Bonaventura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito Romagnoli in data 6 dicembre 1984, rep. 15801, reg. soc. 6830, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Jara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 1° dicembre 1980, rep. 10976, reg. soc. 4899, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Labor a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 7 gennaio 1983, rep. 125191, reg. soc. 5924, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «La Rosa» a responsabilità limitata, con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 4 ottobre 1977, rep. 16567, reg. soc. 729, tribunale di Lucera;

società cooperativa mista «Iris - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Di Biase in data 4 febbraio 1983, rep. 6708, reg. soc. 1307, tribunale di Lucera;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Santa Chiara - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Rizzo Corallo in data 11 aprile 1986, rep. 11863, reg. soc. 8112, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Casa del lavoratore, a responsabilità limitata», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Finizia in data 31 maggio 1980, rep. 113707 reg. soc. 4731, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Italia 2» a responsabilità limitata, con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 23 novembre 1983, rep. 18455, reg. soc. 6269, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata A. De Gasperi», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Rizzo Corallo in data 7 marzo 1985, rep. 10322, reg. soc. 7165, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Bell'Orizzonte» a responsabilità limitata con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Finizia in data 7 luglio 1980, rep. 114278 reg. soc. 1777 tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Salaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Marzano in data 24 febbraio 1975, rep. 5459 reg. soc. 3275, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di vigilanza salinara», a responsabilità limitata, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito D'Onofrio in data 14 febbraio 1983, rep. 60242, reg. soc. 5942, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Ortofrutticola Stella Maris - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marina di Lesina (Foggia), costituita per rogito Buonasorte in data 23 novembre 1984, rep. 81167, reg. soc. 1539, tribunale di Lucera;

società cooperativa edilizia «Fiordaliso» a responsabilità limitata, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), costituita per rogito Rinaldi in data 14 aprile 1983, rep. 9516, reg. soc. 6051, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Formica - Società a responsabilità limitata», con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Lops in data 30 aprile 1982, rep. 175/86, reg. soc. 5693, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Diritto alla vita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marco La Catola (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 12 ottobre 1984, rep. 26966, reg. soc. 1496, tribunale di Lucera;

società cooperativa edilizia «S. Cristoforo», a responsabilità limitata, con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito De Filippis in data 25 luglio 1973, rep. 33178, reg. soc. 484, tribunale di Lucera;

società cooperativa edilizia «Anna Maria - Società a responsabilità limitata», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Jannarelli in data 20 marzo 1981, rep. 126099, reg. soc. 5113, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Spagnoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Jannarelli in data 30 gennaio 1981, rep. 125144, reg. soc. 5045, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «S. Maria» a responsabilità limitata», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Jannarelli in data 18 agosto 1977, rep. 106707, reg. soc. 3789, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Casalgiovani - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Labianca in data 18 luglio 1985, rep. 3243, reg. soc. 7430, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Salpi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Marzano in data 28 giugno 1977, rep. 6108, reg. soc. 3764, tribunale di Foggia.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 74716 del 23 ottobre 1989.

società cooperativa «Agricola bassa forlivese» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Forlì, costituita per rogito Zambelli in data 1° settembre 1972, rep. 42082, reg. soc. 5068, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Bieticoltori associati Forlì - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito Scarano in data 29 gennaio 1972, rep. 72342, reg. soc. 4993, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Consorzio romagnolo A.C.L.I. cooperative agricole Società cooperativa a responsabilità limitata», già, «Consorzio provinciale delle cooperative agricole - Consopaca», con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 16 dicembre 1960, rep. 34487, reg. soc. 3473, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Rinnovamento agricolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato Saraceno (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 4 maggio 1972, rep. 3017, reg. soc. 5049, tribunale di Forlì;

società cooperativa «Agricola zootecnica di Premilcuore» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Premilcuore (Forlì), costituita per rogito Barletta in data 2 marzo 1973, rep. 14660, reg. soc. 5283, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Lavoratori agricoli di S. Sofia» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Sofia (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 9 gennaio 1973, rep. 20125, reg. soc. 5243, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Alto Rubicone per sviluppo zootecnico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sogliano Rub. (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 22 settembre 1978, rep. 161200, reg. soc. 7606, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «C.A.F.-Mojia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verghereto (Forlì), costituita per rogito Mercatali in data 18 gennaio 1978, rep. 9661, reg. soc. 7289, tribunale di Forlì.

90A0854-90A0868

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.R.F. - Croce di Magara», in Spezzano Sila

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 la dott.ssa Erminia Diana è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «A.R.F. - Croce di Magara», con sede in Spezzano Sila (Cosenza), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 30 luglio 1970 in sostituzione del dott. Nicola Mazzotta.

90A0855

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:

analisi matematica
analisi matematica

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

paleontologia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

zoologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0866

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0867

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gallati, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria.

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopollo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAJNO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Prachiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA SA
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabetini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Calzoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castelfi, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/18
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 58/58
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlandi 15/18
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macelli, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCÌ
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tullier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galloria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990 ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per maturità 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082199

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 0 0 0 4 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000